



ASSOCIAZIONE
BASTACARTELLONI
FRANCESCO FIORI

VIA B.GOZZOLI, 34
00142 - ROMA
WWW.BASTACARTELLONI.IT
BASTACARTELLONI@GMAIL.COM



V·A·S
Associazione
Verdi ambiente e società
ONLUS

circolo.vas.roma@gmail.com.
www.vasonlus.it

PUNTI IRRINUNCIABILI DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PRIP PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DALLE ASSOCIAZIONI “BASTA CARTELLONI-FRANCESCO FIORI” E “VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ” (VAS)

1 – CORREZIONE D’UFFICIO ANCHE DEL RESTO DEGLI ERRORI MATERIALI E NON SOLO DI QUELLI GIÀ CORRETTI DALLA S.P.A. “AEQUA ROMA” RIGUARDANTI SOLO GLI AMBITI DESTINATI A “PAESAGGIO DELL’INSEDIAMENTO STORICO DIFFUSO”.

Viene sintetizzata la casistica riscontrata nei seguenti blocchi.

1.A - Alla pag. 20 della Relazione è dichiarato che *infine, nelle “reti, infrastrutture e servizi” vi è il divieto di installazione cartellonistica pubblicitaria nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo la segnaletica di pubblica utilità.*

Questo divieto, prescritto al paragrafo 5.5 della Tavola C dell’art. 32 delle Norme del Piano Territoriali Paesistico Regionale (P.T.P.R.), non è stato rispettato per i seguenti tratti di strade ed aree:

tratto di via Cassia all’altezza del quartiere “La Giustiniana” (ex XX Municipio) (Tav. 1.03);

tratto di via Flaminia Nuova dall’altezza dell’incrocio con viale di Tor di Quinto fino all’incrocio con il Grande Raccordo Anulare (ex XX Municipio) (Tavv. 1.04 ed 1.07);

tratto di via Trionfale (ex XIX Municipio) (Tav. 1.04);

tratto della via Salaria dall’incrocio con via del Foro Italico all’incrocio con il Grande Raccordo Anulare (ex XX Municipio) (Tav. 1.04);

aeroporto dell’Urbe (ex IV Municipio) (Tav. 1.04);

via del Foro Italico (ex XX Municipio) (Tav. 1.07);

tratto iniziale di via di Grottarossa (ex XX Municipio) (Tav. 1.07);

due tratti di via Cristoforo Colombo (Tavv. 1.07 ed 1.11);

tratto di via Aurelia Antica (Tav. 1.07);

tratti di via Prenestina e di via Prenestina Nuova (Tav. 1.08);

tratto di via Casilina (Tav. 1.08);

tratti di via Ostiense e la via del Mare (Tav. 1.11);

Aeroporto di Ciampino (Tav. 1.11);

tratto di via Tuscolana e diramazione Roma Sud (Tav. 1.12).

1.B - Ai sensi del paragrafo 3.2 dello schema normativo del PRIP, relativo alla zona A, *il divieto è esteso anche alle aree di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona e che non sono classificate nei tipi stradali indicati al punto 2.1.*

Tale divieto non è stato rispettato per:

tratto di via di Boccea al confine tra l'ex XIX e l'ex XVIII Municipio (Tav. 1.06);
tratto iniziale di viale di Tor di Quinto da piazzale di Ponte Milvio (ex XX Municipio) (Tav. 1.07).
viale Tiziano, viale Maresciallo Pilsudski e viale della Moschea (ex IV Municipio) (Tav. 1.07);
via dei Colli della Farnesina (ex XX Municipio) (Tav. 1.07);
tratti del viale delle Tre Fontane, del Viadotto della Magliana e di viale dell'Atletica (Tav. 1.11);
tratto di via del Mare ad Ostia (ex XIII Municipio) (Tav. 1.13).

1.C - Il PRIP destina a sottozona B3 tutta una serie di aree interne a destinazione pubblica, di cui a titolo esemplificativo si riportano le seguenti dell'ex XX Municipio:

Centro Enea della Casaccia e Stazione Radio Vaticana (Tav. 1.03);
scuola comprensoriale "Parco di Veio" in via Fosso del Fontaniletto (Tav. 1.04);
- Ospedale Fatebenefratelli (Tav. 1.04).

2 – TRASFORMAZIONE DELLO SCHEMA NORMATIVO DEL PRIP IN NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Si tratta di un obbligo prescritto dalla Regione Lazio nell'escludere il PRIP dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Con Determinazione n. A12913 del 17 dicembre 2012 il Direttore della allora Direzione Regionale Ambiente Tanzi ha espresso un "provvedimento di esclusione della VAS secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria effettuata dall'area VIA e VAS", che propone l'esclusione dalla procedura di VAS ma a condizione che siano rispettate una serie di prescrizioni tra le quali in particolare quelle individuate con nota prot. n. 301027 del 27/08/2012 dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia della Regione Lazio, nel seguente modo: "il Piano dovrà essere dotato di un apparato di Norme che ne consentano la sua completa attuazione, anche attraverso il coordinamento con le norme derivanti dal Regolamento già in vigore".

3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE E SOTTOZONE NEL RISPETTO DELLA LETTERA A) DEL 1° COMMA DELL'ART. 20 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CHE PRESCRIVE UNA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO NELLE STESSHE ZONE OMOGENEE DEL P.R.G. (CITTÀ STORICA, CITTÀ CONSOLIDATA, CITTÀ DA RISTRUTTURARE, CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE E TERRITORIO NON URBANIZZATO).

Le sottozone B individuate al Capo Terzo dello schema normativo del PRIP debbono pertanto essere disciplinate nel seguente modo.

Sottozona B1 relativa alla città storica, così come individuata dal vigente PRG, ad accezione del centro storico inserito nel patrimonio dell'umanità, in cui è consentita esclusivamente l'installazione delle seguenti tipologie di impianti di cui al Titolo Sesto:

- 1.B - Cartello per PPAA – formati 100 x 140, 120 x 180, 300 x 140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
- 1.C – Palina SPQR – formato 100 x 100;
- 1.E -- Parapedonale SPQR – Formato 100 x 100; --
- 1.F -- Cassonetto,plancia, vetrina SPQR – Formato 120 x 180
- 2.A – Parapedonale – Formato 100 x 70;
- 2.B – Palina con orologio – formato 100 x 140;
- 3.B - Cassonetto, plancia, vetrina – formato 120 x 180
- 4.B – Impianto su parete cieca.

Non è comunque consentita in tutta il centro storico l'installazione di impianti su parete cieca o di impianti su tetti e terrazzi. Sottozona B2, che comprende la città consolidata e la città da ristrutturare così come individuate nel vigente PRG del Comune di Roma, con tipologie di impianti pubblicitari di dimensione massima di metri 3,00 x 2,00.

Sottozona B3, che comprende la città della trasformazione così come individuata nel vigente PRG del Comune di Roma, con tipologie di impianti pubblicitari di dimensione massima di metri 4,00 x 3,00.

4 – INDIVIDUAZIONE DI “AMBITI TERRITORIALI” COMBACIANTI CON I CONFINI DEGLI ATTUALI XV MUNICIPI DI ROMA.

5 – REDAZIONE DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE SECONDO LA DISCIPLINA E LE MODALITÀ SEGUENTI.

1. Per ognuno dei quindici Municipi del Comune di Roma deve essere redatto il rispettivo Piano di Localizzazione, a cura di Roma Capitale che ne affida il compito a chi ha redatto il presente Piano, in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006.

2. I Piani di localizzazione vanno redatti con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla intera rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare a tutta la città, prevedendo un congruo numero di impianti di proprietà comunale da riservare ad ogni Municipio per le rispettive comunicazioni istituzionali.

3. Nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Regolamento riguardo alla quota complessiva di superficie pubblicitaria da riservare a compensazione del servizio di Bike Sharing, che l'Amministrazione Comunale dovrà comunque decidere assieme ai criteri entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano per darne tempestiva comunicazione a chi sta redigendo i 15 Piani di Localizzazione, in ogni Piano di Localizzazione debbono essere individuati gli impianti di mt. 1,20 x 1,80 da riservare alla pubblicità a compensazione del servizio di Bike Sharing per la quota complessiva di superficie assegnata al corrispondente Municipio.

4. I Piani di localizzazione debbono individuare gli impianti pubblicitari a messaggio variabile che fuori dei centri abitati non possono avere una variabilità inferiore ai cinque minuti, mentre entro i centri abitati dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.

5. La scelta verso i pannelli pubblicitari a messaggio variabile va privilegiata ogni volta che il rispetto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione non consenta di posizionare un numero maggiore di impianti ed obblighi al loro concentramento consentendo di ottenere comunque una maggiore promozione pubblicitaria.

6. I Piani di localizzazione debbono altresì individuare il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare alla pubblicità temporanea nel rispetto delle norme inderogabili del Codice della Strada e dei vincoli paesaggistici.

6 – EFFICACIA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE SECONDO LA DISCIPLINA E LE MODALITÀ SEGUENTI.

1. All'atto di approvazione dei Piani di Localizzazione sono contestualmente fissate le modalità di cessazione dell'efficacia di tutte le autorizzazioni relative agli impianti ricadenti nell'area oggetto del piano.

2. Le modalità di cessazione sono comunque demandate ad ognuno dei bandi di gara, così come disciplinati dal Regolamento, che verranno indetti per l'assegnazione della gestione di tutti gli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione e che dovranno prescrivere la condizione ineludibile della automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l'obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.

7 – ENTRATA IN VIGORE DELLE SEGUENTI “MISURE DI SALVAGUARDIA” SECONDO LA DISCIPLINA E LE MODALITÀ SEGUENTI.

1 - Tutti gli impianti pubblicitari installati abusivamente in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati, per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del “riordino”, per i quali sia decaduta di diritto l’autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d’ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.

2. Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.

3. La Direzione della Unità Organizzativa regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.

4. Gli impianti già installati che fanno parte della “procedura di riordino” e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato, così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all’esito dei conseguenti bandi di gara.

5. Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.

6. Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della “procedura di riordino” e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito del bando di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.

7. Qualora lo spostamento avvenga su un’area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Comune in potere di subdelega.

8. Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.

8 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI INDIVIDUATI DAI PIANI DI LOCALIZZAZIONE TRAMITE BANDI DI GARA, SECONDO LA DISCIPLINA E LE MODALITÀ SEGUENTI.

Procedure per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con mezzi privati su suolo Pubblico.

A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione relativi ad ognuno dei quindici Municipi, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.

2. Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente "diritto acquisito" e l'obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.

3. In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.

4. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a cinque anni, rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.

5. Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.

Procedure per la locazione degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Roma

1. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovrà stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà comunale da installare sul territorio, il Comune provvede al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti territoriali in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte.

La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni, senza obbligo di disdetta da parte del Comune o di altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio.

Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara e ad concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.